

**MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DELLO STAFF
TRA PAESI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA E PAESI PARTNER
nell'ambito del Programma Erasmus+ ISTRUZIONE SUPERIORE**

ACCORDO N. 2021/_____

(da citare in **tutta** la corrispondenza)

L'Accordo deve essere firmato prima dal docente e successivamente dal Rappresentante Legale dell'Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.

[Per la mobilità tra il Programma e i Paesi partner dal bando 2019, è disponibile la mobilità del personale da / verso organizzazioni non accademiche. Ricordiamo che tale opzione consente la mobilità del personale proveniente da partner non accademici ai fini dell'insegnamento c/o istituti di istruzione superiore (in entrambe le direzioni) e per la formazione dei membri degli istituti di istruzione superiore dei paesi partner c/o organizzazioni non accademiche nei paesi aderenti al programma (non è ammessa la formazione dello staff degli istituti di istruzione superiore dei paesi del programma c/o partner non accademici ubicati nei Paesi partner).

In caso di utilizzo del presente modello per la formazione del personale c/o partner non accademici, si raccomanda l'Istituzione di selezionare "organizzazione ricevente" per le disposizioni che prevedono questa possibilità.]

(selezionare la voce di pertinenza)

- Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT
Codice Erasmus: I ROMA 20, (Italia)**

Via Cristoforo Colombo, 200 – 00147 Roma

In seguito denominato "il **Beneficiario**", rappresentato ai fini della firma del presente Accordo da:

Nome: Maurizio

Cognome: Finicelli

Funzione del rappresentante legale: Presidente del Consiglio di Amministrazione

E

Sig./Sig.ra [nome e cognome del partecipante]

In seguito denominato "**Il Partecipante**"

Codice Fiscale:

Genere: M F INDEFINITO

Nazionalità:

Posizione ricoperta:

Dipartimento/facoltà:

Indirizzo completo:

Numero di telefono:

Numero di fax:

Indirizzo di posta elettronica:

Anno accademico: 20__/20__

- [Nome ufficiale per esteso dell'Organizzazione (NON ACCADEMICA)
(selezionare e compilare esclusivamente in caso di mobilità di personale da Impresa)**
-

[Indirizzo ufficiale per esteso]

Nome:

Cognome:
Funzione del rappresentante legale:

Il **Partecipante** gode di:

- un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+
- un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero (*zero-grant*)

Il contributo finanziario include:

- un contributo per bisogni speciali
- Un contributo finanziato con fondi diversi dai fondi comunitari Erasmus+

[Da completare sempre anche in caso di mobilità a zero grant]:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo:- Nome dell'intestatario del conto (se diverso dal Partecipante):- Nome della Banca:- Numero Clearing/BIC/Swift:- IBAN: |
|---|

HANNO CONCORDATO

Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "l'Accordo"):

Allegato I

- Staff Mobility Agreement per training**

Allegato II Condizioni generali

Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

[Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale o il regolamento d'Istituto.]

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

- 1.1.** L'Istituto eroga il contributo finanziario al **Partecipante** per intraprendere un'attività di mobilità a fini di docenza nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.2.** Il **Partecipante** accetta il contributo per il supporto individuale e il viaggio nell'ammontare specificato nell'Articolo 3 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di docenza come descritto nell'Allegato I.
- 1.3.** Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITA'

- 2.1** Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di tutte le parti.
- 2.2** Il **Partecipante** si impegna a svolgere la propria mobilità:

Data di inizio	Data di fine
-----------------------	---------------------



--	--

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l'ultimo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l'Istituto/organizzazione ospitante:

(Selezionare e compilare la/le voce/i di pertinenza)

<input type="checkbox"/>	Denominazione dell'Istituto ospitante	
	Codice ERASMUS (se del caso)	
	Città e Paese	

<input type="checkbox"/>	Denominazione dell'Organizzazione ospitante (Non Accademica)	
	Città e Paese	

(da compilare solo in caso di mobilità per training incoming o outgoing, c/o organizzazione non accademica)

[L'Istituto compila l'opzione applicabile]

- I giorni di viaggio sono esclusi nel conteggio della durata della mobilità.
- Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa sono aggiunti alla durata della mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del contributo per il supporto individuale.

2.3 Il **Partecipante** riceve un contributo comunitario Erasmus+ per n. ____ giorni di attività.

Se il **Partecipante**:

- Riceve un contributo comunitario Erasmus+, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità;
- Riceve un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero (*zero-grant*), il numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 giorni di viaggio.

[se applicabile] Il **Partecipante** riceve un contributo finanziato con fondi diversi dai fondi comunitari Erasmus+, per una durata di giorni: _____ di mobilità.

2.4 La durata complessiva del periodo di mobilità non può avere una durata superiore a 2 mesi e deve avere una durata minima di 5 giorni di attività. Inoltre, deve essere rispettato un minimo di 8 ore di insegnamento per settimana. Qualora la durata della mobilità sia superiore ad una settimana, il numero minimo di ore di insegnamento per una settimana incompleta dovrà essere proporzionato alla durata della settimana stessa.

Ove l'attività di teaching fosse combinata con attività di training durante un unico periodo all'estero, le ore minime di attività si riducono a 4 ore settimanali (o qualsiasi periodo inferiore). Per lo staff proveniente da organizzazione non accademica, non è fissato un numero minimo di ore di attività settimanali.

Il Partecipante si impegna a svolgere un totale di:

Giorni:	Ore di lezione:

(compilare in caso di mobilità per teaching o combinata sia incoming sia outgoing, esclusa mobilità del personale da impresa per teaching)

2.5 Il **Partecipante** può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i limiti stabiliti all'Articolo 2.4. Se l'Istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l'Accordo deve essere emendato di conseguenza.

2.6 L'Attestato di partecipazione rilasciato deve certificare le date effettive di inizio e fine del periodo di mobilità svolto.

ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO

3.1 [L'Istituto seleziona una delle seguenti opzioni]

[Opzione 1]

Il Partecipante riceve

Contributo per il supporto individuale	€
Contributo per le spese di viaggio	€

L'importo del contributo per il supporto individuale è pari ad € _____ giornalieri fino al 14esimo giorno di attività e ad € _____ dal 15esimo giorno in poi.

L'importo finale del contributo per il periodo di mobilità è calcolato moltiplicando il numero dei giorni di mobilità, come specificati nell'Articolo 2.3, per il contributo unitario giornaliero per il supporto individuale applicabile per il Paese di destinazione e aggiungendo il contributo per il viaggio. [Per i partecipanti a "zero-grant" il contributo per il viaggio è pari a 0.]

[se applicabile] Il contributo finanziato da fondi diversi dai fondi comunitari Erasmus+ per il periodo di mobilità è pari a Euro: _____.

[Opzione 2] L'Istituto garantisce al Partecipante un sostegno finanziario fornendo i servizi relativi al viaggio e al supporto individuale. In tale ipotesi, l'Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.

[Opzione 3] Il Partecipante riceve un contributo finanziario pari ad € _____ per il [viaggio/supporto individuale] e un sostegno sotto forma di fornitura diretta di servizi per [viaggio/supporto individuale]. In tale ipotesi, l'Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.

- 3.2** Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
- 3.3** Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell'Unione.
- 3.4** In deroga all'articolo 3.3, il contributo finanziario è compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento.
- 3.5** Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il Partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all'Istituto e accettato dall'Agenzia Nazionale.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO

- 4.1** Al **Partecipante** saranno tempestivamente, versati il contributo per il viaggio e per il supporto individuale.
[L'Istituto completa con le disposizioni specifiche relative all'erogazione del/dei prefinanziamento/i, incluse i termini del pagamento e gli importi]
- 4.2** [Applicabile nel caso in cui siano selezionate le Opzioni 1 e 3 di cui all'art. 3.1 e qualora il prefinanziamento non dovesse coprire la totalità del contributo comunitario Erasmus+ accordato al partecipante] La trasmissione del Rapporto Narrativo (EU Survey) dovrà essere considerata quale richiesta di pagamento del saldo da parte del **Partecipante**. L'Istituto dovrà liquidare l'importo a saldo entro 45 giorni di calendario dalla trasmissione del Rapporto Narrativo o emettere una richiesta di rimborso qualora dovuto.
- 4.3** [Se il Partecipante riceve un sostegno finanziario diverso da quello comunitario Erasmus+ l'Istituto può specificare le condizioni di pagamento applicabili]

ARTICOLO 5 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

- 5.1** Il **Partecipante** deve trasmettere on-line il Rapporto Narrativo, debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento dell'invito a procedere alla sua compilazione.
- 5.2** Ai partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, l'Istituto può richiedere un rimborso parziale o totale del contributo finanziario Erasmus+ ricevuto.

ARTICOLO 6 – COPERTURA ASSICURATIVA

- 6.1** Il **Partecipante** dovrà possedere un'adeguata copertura assicurativa.
[L'Istituto dovrà aggiungere al presente Accordo una clausola specifica, affinché il Partecipante sia chiaramente informato al riguardo; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto è, invece, raccomandato. I contratti di assicurazione obbligatoria dovranno riportare il contraente (l'Istituto di appartenenza o il Partecipante). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate, e cioè: il numero/codice dell'assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.]
- 6.2** Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla copertura assicurativa sanitaria per mobilità per docenza.
[La copertura assicurativa sanitaria è obbligatoria. Il sistema sanitario nazionale del Partecipante potrebbe prevedere copertura sanitaria. Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico. In tale caso, un'assicurazione integrativa privata potrebbe essere utile. È la responsabilità dell'Istituto di appartenenza, garantire che il partecipante sia informato dei requisiti previsti per l'assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.]

ARTICOLO 7 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

- 7.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
- 7.2** Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

(Redatto in duplice copia)

Il Partecipante

Per l'Istituto (*Programme Country HEI*)

Maurizio Finicelli – Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nome/cognome/

Nome/cognome/funzione

Firma

Firma

Luogo e data

Luogo e data

ALLEGATO I

STAFF MOBILITY FOR TRAINING



http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/mobility-agreement_en

ALLEGATO II **CONDIZIONI GENERALI**

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subito in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il **Partecipante** non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso in cui il **Partecipante** non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il **Partecipante** risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del **Partecipante** per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata della mobilità come definita nell'Articolo 2.2. Le somme non

utilizzate dovranno essere restituite fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati

Tutti i dati personali contenuti nell'Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dall'Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il **Partecipante** può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E' invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il **Partecipante** può presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea

Articolo 4: Controlli e Audit

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.